

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 1 agosto 2016, n. 160

**Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta (BA). Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Lucera, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento denominato "IPPOCRATE 1", da ubicare al Viale Raffaello, primo piano, presso il Centro INCOM. Parere favorevole. Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Lucera, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento denominato "IPPOCRATE 2", da ubicare al Viale Raffaello, primo piano, presso il Centro INCOM. Parere negativo.**

#### Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*

in Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 3 *"Il Gruppo appartamento, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo."*

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che *"nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione"*

*della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (...)*".

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che *"entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto della standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006."*

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria";*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*

*le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento*

Con note prott. nn. 2171 e 2173 del 14/1/2014, il Comune di Lucera ha richiesto al Servizio AccredITAMENTO e Programmazione Sanitaria (APS) la verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e per n. 2 Gruppi Appartamento, denominati "IPPOCRATE 1" e "IPPOCRATE 2", con una dotazione di n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare presso il Centro INCOM in Viale Raffaello, primo piano, allegandovi le istanze di autorizzazione alla realizzazione inoltrate rispettivamente in data 01/07/2013 e 28/11/2013 dal Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis.

Con nota prot. n. AOO\_151/248 del 09/01/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e AccredITAMENTO (PAOSA), ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e della D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, ha invitato il Direttore Generale della ASL FG ad esprimere un parere motivato in ordine, tra le altre, alle richieste di verifica di compatibilità

sopra citate, in relazione all'allocazione dei Gruppi Appartamento già autorizzati all'esercizio nel territorio o per i quali fosse già stato espresso dalla Regione parere favorevole di compatibilità per la realizzazione, alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL, in conformità con i principi ed i criteri, sopra richiamati, di cui alla D.G.R. n. 2037/2013.

Con nota prot. n. 0038098 del 27/04/2015, ad oggetto *“Determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche - ASL FG.”*, il Commissario Straordinario ed il Direttore del DSM della ASL FG hanno trasmesso *“il fabbisogno delle Strutture Riabilitative Psichiatriche della ASL FG, per adulti e minori, suddivise per tipologia, con l'indicazione del profilo di accreditamento, delle variazioni in posti letto, delle riconversioni e delle nuove istituzioni per il triennio 2013-2015.”*, ove in riferimento alla tipologia di struttura *“Gruppo Appartamento”* è stato precisato che:

- *“Posti Letto consentiti dal parametro di cui al comma 2 dell'art. 9 dello L.R. 26/06 - art.1 lett. b) del R.R. n. 3/06 - 64”* (pari a n. 21 Gruppi Appartamento);
- il fabbisogno aziendale corrisponde a n. 20 Gruppi Appartamento (n. 60 posti letto);
- le strutture già attive sono n. 3 Gruppi Appartamento (G.A.) autorizzati (pari a n. 9 posti letto) ;
- le strutture per le quali è programmata la *“Nuova istituzione”*, sono n. 17 G.A. (pari a n. 51 posti letto), di cui n. 2 G.A. nel CSM di San Severo, n. 2 G.A. nel CSM di San Marco in Lamis, n. 2 G.A. nel CSM di Rodi Garganico, n. 2 G.A. nel CSM di Cerignola (per i quali il Servizio PAOSA ha rilasciato parere favorevole di compatibilità con D.D. n. 124 del 7/5/2014, n.d.r.), n. 2 G.A. nel CSM di Manfredonia, n. 2 G.A. nel CSM di Foggia 1, n. 2 G.A. nel CSM di Foggia 2, n. 2 G.A. nel CSM di Troia e n. 1 G.A. nel CSM di Lucera;
- lo *“scostamento tra posti letto previsti dalla presente programmazione (60) e parametro regionale” (64)* è di - n. 4 p.l..

Con nota prot. n. A00\_151/18414 dell'08/07/2015 i Dirigenti del Servizio PAOSA e del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) hanno approvato lo schema di programmazione aziendale riferito alla tipologia Gruppo Appartamento, con la precisazione che *“sulla base della attuale popolazione residente nel territorio della ASL FG (dati ISTAT al 01/01/2015 - 633,839 abitanti), il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 è di n. 63 posti letto e, pertanto, lo scostamento tra posti letto previsti dalla presente programmazione (60) e parametro regionale” (63) è di n. 3 posti letto.”*

Per quanto sopra rappresentato;

considerato che:

- il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento (0,75 posti letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL FG (dati ISTAT al 01/01/2015 - 633,839 abitanti), è di n. 63 posti letto;
- risultano autorizzati nell'ambito della ASL FG n. 3 Gruppi Appartamento, pari a n. 9 posti letto;
- relativamente alle richieste di verifica di compatibilità pervenute precedentemente alla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, questa Sezione ha già rilasciato il parere favorevole di compatibilità per n. 2 G.A. nel CSM di Cerignola (D.D. n. 124 del 7/5/2014, n.d.r.);
- pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell'ambito della ASL FG per la tipologia di struttura G.A., ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 48 posti letto;
- nell'ambito del DSS di Lucera non sono presenti strutture di tipologia Gruppo Appartamento;
- lo schema di programmazione aziendale del DSM ASL FG trasmesso con nota prot. n. 0038098 del 27/04/2015 prevede la realizzazione di n. 1 G.A. di *“Nuova istituzione”* nel CSM di Lucera;
- pertanto, relativamente al CSM di Lucera è possibile rilasciare parere favorevole di compatibilità solo per n. 1 Gruppo Appartamento;

- a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, anteriormente al bimestre di riferimento (08/01/2014 - 07/03/2014), non sono pervenute, nell'ambito dell'ASL FG, richieste di verifica di compatibilità per detta tipologia di struttura;
- nell'arco temporale del bimestre 08/01/2014 - 07/03/2014, oltre alle richieste di verifica di compatibilità in oggetto trasmesse dal Comune di Lucera, è pervenuta solo una richiesta relativa ad altro CSM (Cerignola);

si propone:

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lucera, con prot. n. 2171 del 14/1/2014, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata il 01/07/2013 dal "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto, denominato "IPPOCRATE 1", da ubicare al Viale Raffaello, primo piano, presso il Centro INCOM, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione allo realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale"* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004);
- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere negativo al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lucera, con prot. n. 2173 del 14/1/2014, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata il 28/11/2013 dal "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto, denominato "IPPOCRATE 2", da ubicare al Viale Raffaello, primo piano, presso il Centro INCOM.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIM ENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti  
Mauro Nicastro